



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherna.it

Provvedimento n. 24/25

24 OTTOBRE 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 20/10/25) redatto nei confronti di XXXXX XXXXXX, nella qualità di atleta tesserata per la società XXXX XXXX XXXXXX, in occasione della 1^ Prova Regionale qualificazione Giovani di spada femminile tenutasi in Catania in data 19/10/25;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione del termine per l'adozione della presente decisione, a cura della Segreteria Federale;
- ritenuto che il gesto assunto dall'atleta, consistito nel lancio della spada, meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al comportamento che deve tenersi in gara in conformità ai regolamenti che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerato che l'atleta, nell'immediatezza, richiamata dalla D.T., dispiaciuta del proprio comportamento, si è scusata;
- considerato inoltre che è pervenuto ulteriore comunicato, a firma dell'atleta, con cui precisa che il gesto era rivolto solo a se stessa e non all'avversaria e/o all'arbitro, e che riconoscendo l'inadeguatezza del comportamento reitera le proprie scuse;
- ritenuto che l'espulsione appare sanzione, di per sé, non più adeguata in considerazione del fatto che la gara era ormai terminata per l'atleta incriminata;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta XXXXXXXX XXXXXX la sanzione dell'ammonizione con biasimo per il comportamento assunto ed espressa diffida ad astenersi per l'avvenire dal reiterare l'infrazione.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Creti